

Art 13

Vigilanza

1. Gli enti pubblici titolari, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario anche degli uffici regionali competenti, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e di controllo previste dalla normativa.